I limiti della tutela dei diritti della personalità nel diritto civile e nella realtà virtuale del Metaverso

Stella Feroleto

Abstract

Nell'era della digitalizzazione appare assolutamente necessario uno studio approfondito di quella dimensione tridimensionale denominata Metaverso. Ed invero, il Metaverso può essere definito come quello spazio di vita virtuale in cui l'uomo prova a realizzare ed a ripensare in parte sé stesso, interagendo e condividendo sentimenti e pensieri a contatto diretto, seppur virtuale, con altre persone che si confrontano nella rete. In questo articolo si cercheranno di affrontare, da una parte, i vantaggi ed i limiti che presenta appunto la realtà virtuale – ed a tratti fittizia – del Metaverso; dall'altra, si tenteranno di approfondire, in prospettiva critica ed evolutiva, i limiti di tutela dei diritti della persona presenti nel nostro ordinamento giuridico prospettando degli spunti di riflessione per eventuali riforme legislative a tutela dell'identità delle persone divenute inevitabilmente utenti di uno spazio cinetico globale.

In the era of digitization, an in -depth study of that three -dimensional dimension called Metaverse appears absolutely necessary. And indeed, the metvers can be defined as that virtual life space in which man tries to achieve and rethink partly himself, interacting and sharing feelings and thoughts, in direct contact, albeit virtual, with other people who interact in the network. In this article we will try to face, on the one hand, the advantages and limits that presence precisely virtual reality - and at times fictitious - of the Metaverse; on the other, the limits of protecting the rights of the person present will be tried to deepen, in a critical and evolutionary perspectiveIn our legal system by proposing food for thought for any legislative reforms to protect the identity of people inevitably become users of a global kinetic space.

Parole chiave

Diritti della personalità; Metaverso; Società digitale; Forme di tutela; Intelligenza artificiale; Risarcimento; Tutela inibitoria.

Keywords

Personality rights; Metaverse; Digital society; Forms of protection; Artificial intelligence; Compensation; Injunctive protection.

1. Considerazioni introduttive sull'evoluzione dei diritti della personalità

In un momento storico in cui l'intelligenza artificiale sta prendendo inesorabilmente il sopravvento alla velocità della luce, imprescindibile per gli studiosi del diritto, al pari degli scienziati, è il confronto con i diritti umani all'interno di una realtà che dovrebbe restare, negli intenti dell' *homo sapiens*, antropocentrica[1].

L' uomo, infatti, viene oggigiorno catapultato nella realtà virtuale del Metaverso[2] e all'interno di questa

1 F. Bellomo, in *Il complotto,* 2025.

2 M. Piccinali, A. Puccio, S. Vasta, in *Il Metaverso, modelli giuridici ed operativi,* 2023.

dimensione sviluppa una identità personale costruita ad "immagine e somiglianza" del *cyberspazio* che, se da una parte ci garantisce il grande vantaggio di metterci in contatto con persone dall'altra parte del mondo in maniera immediata, dall'altra ci costringe ad adeguarci – ed inevitabilmente ad omologarci – ad un "dover essere", ad un "dover apparire" che, a volte inconsapevolmente, porta l'uomo a perdere di vista la sua dimensione più umana e reale.

In tale prospettiva, dunque, questo articolo si pone l'obiettivo di far riflettere sull'evoluzione dei diritti della persona nel corso del tempo al fine di tracciare, in guisa critica, i vantaggi e gli svantaggi apportati dall'intelligenza artificiale.

1.1 La tutela del danno non patrimoniale nell'ordinamento giuridico italiano con particolare riferimento al diritto alla salute

Per decenni la più autorevole giurisprudenza e la più qualificata dottrina hanno tentato di tracciare l'evoluzione che hanno subito – e stanno ancora subendo - i diritti della persona nel corso del tempo cercando di approfondire, anche e soprattutto alla luce della inesorabile avanzata tecnologica, quali potrebbero essere, in prospettiva evolutiva, le più adeguate forme di tutela da apprestare ai diritti umani[3].

Nel tentativo di tracciare un *excursus* riguardo alla delicata tematica inerente alla tutela dei diritti della persona, è da evidenziarsi come un ruolo di preminente importanza è assunto dal diritto alla salute.

Ed invero, già dal famoso caso Gennarino, figlio di un manovale danneggiato che, proprio perché di umili origini, non avrebbe potuto aspirare, secondo l'impostazione esegetica giurisprudenziale dell'epoca, ad una posizione sociale di prestigio e quindi anche il risarcimento per i danni subiti avrebbe dovuto essere ridimensionato, si è iniziata a sviluppare una sensibilità giuridica da parte della dottrina e della giurisprudenza dell'epoca.

A seguito del caso Gennarino, che desta molto scalpore nell'opinione pubblica, infatti, una parte di giurisprudenza di merito che è riconducibile, *in primis*, alle Corti Pisane e Genovesi, critica aspramente la concezione dell' *homo economicus* in base alla quale "si vale per quanto si guadagna", nonché la cosiddetta "regola del calzolaio" elaborata da Melchiorre Gioia in ragione della quale il danno sarebbe legato alla capacità di produrre reddito e si comincia, così, a dare una lettura alternativa del danno alla persona.

In particolare, negli anni 70, proprio a partire dalle Corti Pisane e Genovesi, si iniziano ad innovare sensibilmente le categorie giuridiche del danno alla persona mettendo in rilievo come la giurisprudenza del caso Gennarino abbia rappresentato una violazione degli articoli 32 (diritto alla salute) e 3 (principio di eguaglianza e di non discriminazione) della Costituzione Repubblicana e si palesa, sin da subito, la necessità di interpretare anche il codice civile del 1942 alla luce degli imprescindibili principi costituzionali.

In tal guisa, si può certamente riflettere sul fatto che, se nella prospettiva del legislatore del codice del 1942 l'articolo 2059 c.c. sul danno non patrimoniale sancisce il principio di tassatività delle ipotesi risarcibili del danno (limitandone la risarcibilità, inevitabilmente, al danno morale soggettivo ed al danno da reato *ex* art. 185 c.p.), in contrapposizione all' art. 2043 c.c. sull'illecito aquiliano ispirato, invece, alla logica della atipicità, la giurisprudenza di merito – e poco dopo quella di legittimità - degli anni 70/80 del 900 iniziano a dare una interpretazione evolutiva appunto dell'articolo 2043 c.c. con specifico riguardo al danno biologico da lesione dell'integrità psico-fisica, da interpretarsi, secondo questa impostazione esegetica, non come una norma meramente programmatica, ma come una norma immediatamente precettiva di primario rilievo.

In tale prospettiva, dunque, rispetto alla tutela del danno biologico, dal combinato disposto dell'art. 2043 c.c. con l'art. 32 Cost., emerge l'idea di un danno ingiusto consistente nella lesione del diritto alla salute di derivazione costituzionale.

Nasce così, negli anni 70, la cosiddetta "logica del travaso" con riferimento alla tutela del danno alla salute dall'articolo 2059 c.c. all'art. 2043 c.c. da correlarsi con l'articolo 32 della Costituzione, al fine di ampliare le possibilità di risarcimento del danno.

In particolare, secondo una prima impostazione di pensiero, il danno biologico è un danno evento all'integrità psico-fisica che presuppone postumi invalidanti legati alla durata della vita, alla medicina legale ed alle statistiche.

3 M. Cossutta, in *Diritti fondamentali e diritti sociali*, Trieste, 2012.

Nel novero dei danni conseguenza, invece, vengono ricompresi: il danno morale soggettivo, da intendersi come la cosiddetta *pecunia doloris*, ossia le sofferenze risarcibili se effettivamente provate e che possono esserci come non esserci ed i cosiddetti danni patrimoniali, nelle componenti del danno emergente (ad es. le spese mediche affrontate) e del lucro cessate (ad es. le perdite di occasioni lavorative).

In guisa evolutiva, è da rilevarsi come, alla luce della nuova impostazione esegetica, negli stessi anni si pone la questione relativa alla quantificazione del danno biologico.

Ed invero, prima dell'intervento legislativo del 2005, la dottrina e la giurisprudenza dell'epoca introducono, in via interpretativa, diversi criteri: un primo criterio adottato è quello del triplo della pensione sociale, criterio, tuttavia, ben presto abbandonato in quanto legato ad una componente reddituale; altro criterio sperimentato è quello equitativo puro, anche questo non particolarmente persuasivo in quanto attributivo di una eccessiva discrezionalità al giudice.

Di conseguenza, al fine ineludibile di ancorare a dei meccanismi il più possibile oggettivi il risarcimento del danno, si introduce il principio del risarcimento tabellare, legato al meccanismo dei punti percentuale, di guisa che il danno biologico possa essere liquidato sulla base di tabelle oggettive che tengano conto di fattori non discriminatori quali, ad esempio, quelli della durata della vita e quello medico-legale della percentuale d' invalidità.

In ottica evolutiva, è da rilevarsi che, su spinta di questa copiosa evoluzione giurisprudenziale, nell'anno 2005, un intervento legislativo di fondamentale importanza è rappresentato dalla introduzione del codice delle assicurazioni private, il quale, in particolare agli articoli 138 e 139, distingue tra microlesioni e macrolesioni. Criterio, fra l'altro, adottato sino ai nostri giorni, fatte salve le possibilità di personalizzazione sia rispetto al danno morale soggettivo che rispetto, entro certi limiti, al danno biologico all'integrità psico-fisica[4].

In questo *excursus* storico, normativo e giurisprudenziale, è da evidenziarsi che, nel corso del tempo, anche la Corte Costituzionale, sino agli anni 90 del 900, sposa la logica del travaso dall'articolo 2059 all'art. 2043 c.c. al fine di consentire il risarcimento del danno alla persona in un maggior numero di casi, facendo così rientrare la tutela risarcitoria del danno biologico nell'ambito del 2043 e la tutela risarcitoria del danno morale soggettivo nell'art. 2059 c.c..

Tuttavia, a partire dagli anni 90, sia la giurisprudenza di legittimità che la giurisprudenza di merito, iniziano a dar vita ad una nuova tendenza.

In tale prospettiva, le impostazioni di pensiero più autorevoli iniziano a mettere in rilievo il fatto che, oltre all'art. 32 Cost., esistono altri diritti fondamentali della persona, quali: il diritto alle relazioni familiari, il diritto al nome, il diritto all'identità personale che sono in fondo tutti riconducibili ad una norma di pregnante rilievo contenuta nella Costituzione Repubblicana che è l'art. 2 che riconosce e garantisce, in ottica solidaristica, i diritti inviolabili dell'uomo sia come singolo che nelle formazioni sociali ove si svolge la sua personalità.

Di conseguenza, a livello teorico si pone il quesito se l'articolo 2043 c.c. debba essere combinato necessariamente soltanto con l'art. 32 Cost., ovvero possa essere combinato, attraverso una interpretazione sistematica, anche con altre norme quali, ad esempio, l'art. 2 piuttosto che l'art. 30 della Costituzione.

Un caso emblematico che muove a riflessione la giurisprudenza e la dottrina dell'epoca è costituito da una sentenza degli anni 2000 che si fonda sul combinato disposto dell'art. 2043 c.c. con l'art. 30 Cost. e riguarda le vicende di un padre che si rifiuta, ricorrendone i presupposti, di versare il mantenimento al figlio violando così la sfera dinamico-relazionale che attiene al cosiddetto danno esistenziale.

Alla luce della emersione di questa nuova categoria di danno, quale è quello esistenziale[5], che si affianca al danno biologico da lesione all'integrità psico-fisica, la giurisprudenza e la dottrina iniziano ad emancipare la risarcibilità del danno alla persona dall'art. 2043 c.c. per ricondurlo, in ottica costituzionalmente orientata, nella "casa madre" dell'art. 2059 c.c..

Tuttavia, nel momento in cui la risarcibilità del danno non patrimoniale viene inglobata nuovamente nella sfera applicativa dell'arte 2059 c.c., una nuova problematica che si pone in dottrina ed in giurisprudenza è quella relativa alla risarcibilità o meno del cosiddetto danno non patrimoniale bagatellare.

Ed invero, si iniziano a porre alcuni curiosi casi di richieste di risarcimento del danno cosiddetto appunto bagatellare portati all'attenzione della giu-

4 D. Spera, in *Responsabilità civile e danno alla persona,* 2025.

5 P. Cendon, in *Il danno esistenziale,* 2000.

risprudenza, ma che riescono ad accendere anche il dibattito dottrinale; si pensi, a titolo esemplificativo, al danno da lampione vicino casa che toglie serenità, piuttosto che al danno da taglio di capelli indesiderato, ovvero al danno da richiesta del canone RAI che crea turbamento.

In tal guisa, è da rilevarsi che, come sottolineato da autorevole dottrina, non esiste, in verità, un "infantile" diritto al risarcimento della "felicità", dunque la categoria di danni cosiddetti bagatellari è evidente che non possa trovare ristoro in sede giudiziaria.

Per l'effetto, è proprio in tale direzione che si innesca la pronuncia della Cassazione a S.U.[6] degli anni 2000, la quale fissa degli importanti principi ancor oggi attuali.

In particolare, tra i principi che meritano di essere ricordati, preminente importanza assume il postulato secondo cui è doveroso prevedere una clausola "antibagatellare" in modo tale che la lesione di un interesse a rilievo costituzionale sia grave e seria in ottica di solidarietà sociale, *ex* art. 2 della Costituzione.

Secondo questa importante pronuncia della Suprema Corte di Cassazione, per danni seri debbono intendersi quelli che provocano il rovesciamento della "agenda di vita", ossia quelle situazioni che impattano sulla vita della persona provocando un totale stravolgimento.

Inoltre, le S.U. della Cassazione affermano anche in questa occasione la risarcibilità del danno non patrimoniale in ambito contrattuale.

Infine, la Cassazione[7] si sofferma anche sull'importante aspetto relativo alla modalità di liquidazione del danno che, secondo la giurisprudenza di legittimità, deve essere unitaria al fine ineludibile di evitare delle duplicazioni risarcitorie[8].

Tale impostazione esegetica, nonostante i tentativi di una parte di giurisprudenza di affermare la liquidazione frammentata del danno non patrimoniale, è stata accolta anche di recente, precisamente nell'anno 2019[9], dalla Suprema Corte di Cassazione che, dopo aver ribadito l'importanza oggettiva del criterio tabellare, mette in rilievo, fra l'altro, che, seppur ammessa, la personalizzazione del danno morale non risulta essere un automatismo, ma va provata dal danneggiato tenendo poi conto delle peculiarità del caso concreto.

D'altronde l'importanza dell'adozione del criterio tabellare trova conferma in un fondamentale recente intervento normativo datato 13 Gennaio 2025 che prevede, attraverso il d.P.R. n.12, l'approvazione della tabella Unica nazionale per la liquidazione delle cosiddette lesioni macropermanenti.

Più nello specifico, la novella legislativa da attuazione appunto alla delega contenuta nell'art. 138 del codice delle assicurazioni prevedendo un sistema di monetizzazione del danno alla persona con postumi superiori al 9 per cento.

Per l'effetto, il regolamento si applica ai danni causati da sinistri stradali cagionati da veicoli soggetti all'obbligo di assicurazione ed anche ai danni derivanti da colpa medica (*ex* art. 7 L. 8/3/2017 n. 24).

In tal ottica, il sistema di liquidazione che viene in considerazione è quello "a punti", in base al quale il *quantum* del risarcimento si stabilirà moltiplicando il numero di percentuali che esprimono l'invalidità permanente per la somma di danaro, la quale varia col mutare del grado di invalidità.

Ed invero, il valore monetario del punto di invalidità muta in funzione di tre variabili: - cambia necessariamente in aumento in misura proporzionale al grado di invalidità permanente moltiplicando il valore base del punto per un coefficiente denominato "moltiplicatore biologico"; varia in diminuzione in misura inversamente proporzionale all'età della vittima, moltiplicando il valore base del punto per un coefficiente denominato demoltiplicatore demografico; - varia, altresì, eventualmente in funzione della sofferenza morale provocata dall'infortunio, secondo quattro gradi: nessuno, minimo, medio o grave; questa variazione si ottiene moltiplicando il valore base del punto per un coefficiente denominato "moltiplicatore morale". Il coefficiente morale, però, non ci deve essere doverosamente, difatti sarà il giudice che in base alle circostanze del caso concreto, stabilirà in maniera oculata se applicare o meno questo coefficiente ed in che misura.

Ne consegue che, per la liquidazione del danno morale sotto forma di coefficiente incrementale del valore monetario del danno biologico si lega il *quantum* del danno morale al *quantum* del danno biologico alla integrità psico-fisica della persona.

6 Corte di Cass. S.U. n. 26973/2008.

7 Corte di Cass. n. 8827-8828/2003.

8 Corte di Cass. n. 26973/2008.

9 Corte di Cass. n . 29492/2019.

1.2 Il diritto all'identità personale: dal diritto all'oblio al diritto alla vita nel Metaverso

Terminato, per grandi linee, l'*excursus* storico, normativo e giurisprudenziale che ha avuto ad oggetto nei decenni la risarcibilità del danno non patrimoniale in caso di lesione dei diritti della persona con particolare riferimento al diritto alla salute, alla luce dell'inesorabile processo di digitalizzazione, un approfondimento particolare merita, a parere della scrivente, il diritto all'identità personale.

Ed invero, il diritto all'identità personale può essere definito come il diritto ad essere rappresentati nella realtà empirica e nei rapporti interpersonali per ciò che effettivamente siamo, con le nostre peculiarità comportamentali, con tutte le nostre caratteristiche esteriori, psicologiche, nonché con le nostre più profonde convinzioni culturali ed etiche.

Pertanto, l'identità personale può essere definita come il diritto ad essere rappresentati, ma anche percepiti, nel modo più corrispondente alla concezione che ciascun essere umano ha di sé stesso.

In tal guisa, è da evidenziarsi che, alla luce del processo di digitalizzazione e della inevitabile necessità della persona di esprimersi all'interno del metaverso[10], l'identità personale di ognuno di noi finisce inesorabilmente, ed a volte senza averne piena contezza, per trasformarsi, e sovente per piegarsi, alle esigenze comunicative del *cyberspazio*[11], all'interno del quale la persona diventa utente insieme ad altri milioni di utenti da ogni parte del mondo.

È in questo veloce ed inesorabile confronto nel metaverso, da intendersi come quell'ambiente virtuale all'interno del quale le persone divenute utenti della rete[12] finiscono per sovrapporre la loro vita reale alla loro vita virtuale ed in questa spasmodica ricerca di sé stessi nell'approvazione degli altri che l'identità persona dell'uomo per tentare, non solo di sopravvivere, ma soprattutto di evolversi, deve essere mossa da un imperativo categorico di ordine razionale ma anche morale che porti il singolo a confrontarsi, sia col diritto all'oblio, quale frontiera di nuova generazione dell'identità personale, ma soprattutto col diritto alla vita reale, affinché non si perda mai di vista l'essere umano.

Tuttavia, per addivenire a questo risultato, imprescindibile, a parare dell'autrice, è la necessità di un intervento legislativo più incisivo rispetto a quanto già tipizzato, sia a livello di tutela risarcitoria, che a livello, soprattutto di tutela inibitoria.

Prima di soffermarsi, nella seconda parte dello scritto, sulle forme di tutela inerenti ai diritti della persona e su possibili spunti di riflessione riguardo a taluni profili di riforma, un approfondimento merita il sopramenzionato diritto all'oblio.

Il diritto all'oblio, il quale trae le sue origini dalla dottrina francese degli anni 60 del 900, può essere definito come, più che il diritto ad essere dimenticati, il diritto ad avere una proiezione rappresentativa della persona, sia nella realtà che nel metaverso, attuale e che rispecchia la sua più autentica essenza in un determinato momento storico, depurata da fatti del passato di natura storica, sociale, artistica, storeografica nonché di rilievo penale che non rientrano più nella cifra identitaria del soggetto che invoca la tutela.

In tale prospettiva, perciò, a dover essere dimenticato non è tanto il soggetto, bensì quei fatti che hanno connotato nel passato più o meno remoto la sua personalità e, proprio perché si è evoluto, ha diritto a ché quelle vicende appartenenti al suo vissuto – a prescindere se a connotazione positiva o negativa – debbano essere immesse nei cassetti della memoria e quindi dimenticate, in modo tale che la persona possa essere rappresentata nell'attualità del reale e del virtuale con i connotati che la contraddistinguono per quello che è oggi.

Ed invero, è da evidenziarsi che, se, da una parte, la persona che invoca il diritto all'oblio riesce, probabilmente, ad esprimersi al meglio nella realtà fattuale laddove i rapporti interpersonali risultano essere più o meno circoscritti, più difficoltoso, inevitabilmente, sarà il confronto della persona con gli altri utenti nel marasma della rete, laddove, a causa dell'utilizzo sempre più copioso degli algoritmi, l'essere umano non sempre riesce ad esprimere se stesso ed a presentarsi con i connotati identitari più attuali e veritieri.

In tal guisa, perciò, è doveroso prendere in considerazione i delicati rapporti che intercorrono tra il diritto all'oblio ed il diritto di cronaca alla luce della proliferazione dei giornali *online*, laddove l'identità personale dell'utente è maggiormente esposta alla rievocazione storica e storeografica.

10 P. Stanzione, in *Il Metaverso, diritti – libertà - Antropologia*, 2023.

11 D. Hunter, in *Cyberspace as Place and Tragedy of the Digital Anticommons*, 91, Cal. L. Rev (2003).

12 F. Easterbrook, in *Cyberspace and the law of the hourse*, 1996.

In questa prospettiva, dunque, in assenza di una specifica regolamentazione normativa che guardi in maniera speculativa alla realtà virtuale del metaverso[13], più che sotto il profilo risarcitorio, sotto quello inibitorio e della responsabilità dell'Internet Service Provider, è dovere della dottrina e della giurisprudenza più attente cercare di tracciare, in via esegetica, i delicati confini tra la tutela dell'identità personale attuale dell'utente della rete ed il diritto di cronaca nelle sue varie sfaccettature di chi diffonde le notizie sul *web*.

Ed invero, a livello giurisprudenziale, imprescindibile è il riferimento alla sentenza della Suprema Corte di Cassazione che concerne il decalogo del buon giornalista, i cui principi possono essere sintetizzati nei seguenti termini: *in primis*, il giornale – sia cartaceo che *online* – si deve attenere alla canone della veridicità o, al massimo, della verosimiglianza della notizia; la forma espressiva adottata dal giornalista deve essere ispirata al canone, invece, della continenza formale ed, inoltre, la notizia diffusa deve avere una sua utilità sociale.

Sebbene questi principi risultano essere di fondamentale importanza, alla luce del proliferare dei giornali *online* – il cui controllo meticoloso risulta essere a volte difficile da parte dei direttori di giornale anche a causa della rapidità di diffusione delle notizie nella rete – doveroso è, a parere dell'autrice, un intervento normativo da parte del legislatore che guardi, non solo chiaramente a quelli che i sono i rapporti tra diritto di cronaca, diritto all'oblio rispetto a fatti del passato e diritto ad una identità personale attualizzata nella dimensione del metaverso, ma che tenga conto – anche e soprattutto – di molti dei pericoli a cui la rete espone la persona spesso costituendo la sede prediletta per dare avvio anche ad attività delittuose ed a forme subdole di *stalking*.

Per l'effetto, nella seconda parte dello scritto, si prenderanno in considerazione, in prospettiva critica, le forme di tutela – e gli eventuali limiti – presenti nel nostro ordinamento avverso i diritti della personalità, cercando di proporre altresì degli spunti di riflessione per delle prospettive di riforma.

2 I limiti delle forme di tutela dei diritti della personalità nel codice civile e nel metaverso

La tutela dei diritti della personalità all'interno dell'ordinamento giuridico italiano passa attraverso due macrocategorie: la tutela risarcitoria e la tutela inibitoria[14].

Per quanto concerne la tutela risarcitoria, come sopra approfonditamente messo in rilievo, essa trova fondamento nell'articolo 2059 c.c. che, sebbene resti ancorato al principio di tassatività dei casi risarcibili, è stato oggetto di grande approfondimento da parte della giurisprudenza di legittimità e costituzionale nel corso dei decenni che ha agganciato, appunto, la risarcibilità del danno alla lesione dei valori fondamentali che trovano il loro ineludibile fondamento nella Carta Costituzionale.

Ed invero, è da evidenziarsi che, oggigiorno, le maglie del danno non patrimoniale risarcibile sono state notevolmente ampliate e diverse sono le categorie di danno che possono trovare ristoro a livello risarcitorio. Pertanto, oltre alle macrocategorie del danno biologico, del danno esistenziale e di quello morale soggettivo, alcune sottocategorie che sono oggetto di attenzione e di dibattito sono costituite: dal danno biologico terminale, dal danno catastrofale e dal danno tanatologico.

Per quanto concerne il danno biologico terminale è quello la cui risarcibilità viene ad essere riconosciuta dall'oramai orientamento esegetico unanime ed è il danno all'integrità psico-fisica della persona che poi muore. In tal caso il risarcimento viene ad essere parametrato, in base al criterio tabellare, tenendo conto del lasso temporale che intercorre tra il momento della lesione e quello dell'avvenuto decesso.

Per quanto attiene, invece, al danno catastrofe, anche questo è oggi risarcibile in base all'orientamento di pensiero unanime e può essere definito come il danno "da lucida agonia" che si estrinseca nella lucida consapevolezza del soggetto di stare per morire.

Infine, per quanto attiene al danno tanatologico, esso può essere definito come il danno da morte immediata, la cui risarcibilità è, ad oggi, oggetto di dibattito.

Ed in verità, nonostante alcune sentenze della Suprema Corte di Cassazione si siano espresse in senso contrario, l'orientamento interpretativo maggiori-

13 V. Volponi, in *Moda e metaverso. Costruire identità di marca fra NFT, Comunities e social commerce,* 2022;

14 P. Perlingieri, in *Manuale di diritto civile,* 2022.

tario in dottrina ed in giurisprudenza, facendo leva su una concezione epicurea della vita in base alla quale "finché c'è vita non c'è morte e quando c'è morte non c'è vita", il danno tanatologico non dovrebbe essere risarcito nel nostro ordinamento giuridico perché, al di là delle questioni etiche sottese, proprio a causa della morte immediata non è presente un arco temporale tra la lesione e la morte che consenta al diritto di penetrare la sfera giuridica e patrimoniale della persona; di conseguenza il danno tanatologico non potrà essere risarcito né *iure proprio*, né, tantomeno, *iure hereditatis*.

Le altre due categorie di danno sopramenzionate, invece, del danno biologico terminale e del danno catastrofale potranno trovare ristoro sia appunto *iure proprio* che *iure hereditatis*, tenendo altresì conto delle esigenze del caso concreto delle cosiddette vittime di riflesso del danno.

Diversa dalla tutela risarcitoria, in caso di lesione dei diritti della persona, è la cosiddetta tutela inibitoria[15].

All'interno del codice civile italiano datato 1942 non esiste una norma *ad hoc* che tipizzi la tutela inibitoria generale, ossia l'esperimento di quell'azione mediante la quale si chiede, non solo la cessazione di un comportamento che offende una situazione giuridica soggettiva o comunque un interesse giuridicamente rilevante e, possibilmente il ripristino dello *status quo ante*, ma anche di inibire l'inizio del perpetrarsi di una condotta lesiva, soprattutto, oggi, nella realtà *online*.

Pertanto, appare opportuno rilevare che, sebbene il legislatore del codice civile la abbia tipizzata con specifico riferimento ad alcuni diritti della personalità, quali ad esempio il diritto al nome, non esiste a livello di normativa ordinaria, né primaria o sovranazionale una specifica disposizione normativa che preveda l'azione inibitoria appunto generale[16].

In presenza di tale vuoto normativo, dunque, la più autorevole giurisprudenza e la più qualificata dottrina, hanno tentato di colmare la lacuna in via esegetica.

In particolare, gli orientamenti di pensiero maggioritari hanno ammesso l'esperibilità di un'azione inibitoria atipica facendo leva, da una parte, sulla fattispecie normativa dell'art. 2058 c.c. che concerne il risarcimento in forma specifica e, dall'altra, sull'articolo 700 del codice di procedura civile.

Per vero, secondo un primo orientamento esegetico, la tutela inibitoria potrebbe trovare la sua base normativa nella fattispecie che concerne il risarcimento del danno in forma specifica, la quale, al primo comma, sancisce che: "il danneggiato può chiedere la reintegrazione in forma specifica, qualora sia in tutto o in parte possibile"; al secondo comma aggiunge, poi, che rientra tra i poteri del giudice disporre che il risarcimento del danno avvenga solo per equivalente, qualora la reintegrazione in forma specifica risulti eccessivamente onerosa.

Tuttavia, secondo la prospettiva dell'autrice, la fattispecie di cui all'art. 2058 c.c. non risulta essere pienamente esaustiva quale normativa fondante la tutela inibitoria poiché, mentre il risarcimento in forma specifica mira al ripristino di una situazione giuridica già lesa (qualora sia fattivamente possibile), la tutela inibitoria mira, da una parte, a prevenire il verificarsi di danni ulteriori *pro futuro*, ma anche a prevenire la verificazione di un danno, anche e soprattutto all'interno della realtà virtuale del metaverso, *ex ante*.

Pertanto, è da rilevarsi che, sebbene il legislatore del codice civile abbia effettuato una tipizzazione normativa con specifico riferimento ad alcuni dei diritti della personalità (ad es. *ex* art 7 c.c.), il vuoto normativo permane e la inibitoria resta non tipizzata.

In tal guisa, è da evidenziarsi, altresì, come altra impostazione di pensiero abbia ipotizzato che la tutela inibitoria cosiddetta – ad oggi – atipica possa trovare la sua linfa normativa nell'articolo 700 del codice di procedura civile, ossia nella cosiddetta tutela cautelare, fattispecie in base alla quale "chi ha fondato motivo di temere che durante il tempo occorrente per far valere il suo diritto in via ordinaria, questo sia minacciato da un pregiudizio imminente e irreparabile, può chiedere con ricorso al giudice i provvedimenti d'urgenza che appaiano, secondo le circostanze, più idonei ad assicurare provvisoriamente gli effetti della decisione sul merito".

Ed invero, a parere della scrivente, anche il riferimento all'art.700 c.p.c. non appare esaustivo in quanto la cautelare, seppur possa costituire un utile strumento "provvisorio" per apprestare tutela alle situazioni giuridiche violate, tuttavia, si connota, per sua natura, per i caratteri della temporaneità, della strumentalità e della interinalità al merito; di conse-

15 R. Giovagnoli, in *Manuale di diritto civile – II Edizione, 2022.*

16 S.Ruscica, in *I diritti della personalità. Strategie di tutela. Inibitorie. Risarcimento danni. Internet*, 2013.

guenza, una tutela inibitoria che potrebbe essere apprestata in sede cautelare non è detto che non possa decadere in sede di merito, data, appunto, la natura temporanea della tutela cautelare.

Per l'effetto, per tutte le ragioni sin qui esposte, si rende necessario, soprattutto alla luce dei processi di digitalizzazione, un intervento legislativo compiuto che possa, da un lato, colmare eventuali vuoti legislativi presenti a livello normativo e, dall'altro, che detti una disciplina puntuale per quanto attiene alla tutela dell'utente nel *cyberspazio*, con particolare riguardo ai soggetti più vulnerabili maggiormente esposti a potenziali abusi[17].

3. Prospettive di riforma legislativa per una società digitale più "sana".

Alla luce delle considerazioni sin qui esposte, è indubbio che la tutela dei diritti della personalità, all'interno del moderno assetto sistemico, risenta notevolmente di una disciplina oramai datata 1942, contenuta nel codice civile che mal si concilia con la spinta evoluzionistica che i diritti umani stanno subendo nella realtà cibernetica del metaverso[18].

Pertanto, a parere dell'autrice, la disciplina involvente le due forme di tutela presenti nel nostro ordinamento con riferimento ai diritti della persona, ossia, appunto, la tutela risarcitoria e la tutela inibitoria, potrebbe essere innovata sotto un duplice profilo: sotto un primo angolo prospettico, guardando alla disciplina contenuta nel codice civile, si potrebbe intervenire, nonostante gli apprezzabilissimi sforzi nel tempo della giurisprudenza costituzionale[19] e di legittimità di interpretazione normativa in ottica costituzionalmente orientata, sganciando, anche dal punto di vista letterale, l'art. 2059 c.c. dal principio di tassatività dei casi risarcibili e riformulando la fattispecie normativa dal punto di vista letterale; sotto altro angolo prospettico, a dover essere riformata, sia attraverso l'introduzione di un capo *ad hoc* all'interno del codice civile, che attraverso interventi di parte speciale (così come ad esempio è avvenuto con riferimento al danno all'immagine) che guardino alla spinta evolutiva dei diritti della personalità di nuova generazione nel metaverso, è la disciplina inerente alla tutela inibitoria.

Ed invero, la realtà virtuale del metaverso se, da una parte, consente alla persona/utente della rete di comunicare incessantemente sentimenti, pensieri ed emozioni a persone dall'altro capo del mondo con estrema facilità, tuttavia, non si può ignorare che molti crimini informatici[20] si consumano o iniziano a consumarsi nel *web* per poi essere riprodotti continuando ad alimentare l'offesa al bene giuridico protetto - che di volta in volta venga in considerazione - all'interno della realtà fattuale, dando poi origine a gravi reati permanenti, abituali od eventualmente abituali – che possono incidere in maniera pregnante sulla vita, nonché sulla salute mentale e fisica della persona offesa e dei suoi familiari.

Si pensi, a titolo esemplificativo, al reato di *stalking*, di cui all'art. 612 bis del codice penale che punisce "chiunque, con condotte reiterate, minaccia o molesta taluno in modo da cagionare un perdurante e grave stato di ansia o di paura ovvero da ingenerare un fondato timore per l'incolumità propria o di un prossimo congiunto o di persona al medesimo legata da relazione affettiva ovvero da costringere lo stesso a cambiare abitudini di vita"; è indubbio che sovente i primi atti persecutori vengano sempre più spesso ad essere posti in essere, da parte di utenti più o meno sconosciuti, all'interno della realtà del *cyberspazio*, laddove possono essere perpetrate condotte minacciose ed intimidatorie, a volte anche in forma metaforica e subdola, volte ad indagare sulle abitudini di vita della persona per poi provare a destabilizzarla mentalmente al fine di indebolire e condizionare i suoi rapporti interpersonali e lavorativi e, una volta destabilizzata, continuare ad alimentare l'offesa ai beni giuridici dignità, salute e persona all'interno della realtà fattuale[21].

È per queste ragioni che appare doveroso un massiccio intervento legislativo sotto il profilo specifico della tutela inibitoria che sia volto, non solo a reprimere dei comportamenti abusivi da parte degli utenti *ex post*, ma che soprattutto *ex ante* prevenga

17 E. Maestri, in *Il minore come persona digitale, in Annali della Didattica e della formazione docente*, vol. 9, n. 13/2017 (pp. 7-25).

18 M. Scialdone, in *Il rapporto tra informatica e diritto: passato, presente e futuro*, in Cyberspazio e diritto, 2010, vol. 11.

19 Corte Cost., n. 170/1984 (Sentenza Granital).

20 G. Zaccaria, in *L'odio online. Violenza verbale e ossessioni in rete*, Milano, 2016.

21 U. Sieber, in *Responsabilità penali per la circolazione di dati nelle reti internazionali di computer, le nuove sfide di Internet*, trad. It. A cura di Sforzi.

il perpetrarsi di ulteriori effetti lesivi dannosi per la persona[22] ed il suo nucleo familiare o comunque anche che anticipi l'insorgenza di una condotta abusiva e/o criminosa da parte degli utenti della rete che nel tempo, alimentando le offese a beni giuridici protetti dall'ordinamento democratico di primaria importanza, arrivano a consumare dei reati con effetti permanenti ed a volte irreversibili.

In tale prospettiva, dunque, una importanza fondamentale è assunta anche dal ruolo dell'*Internet Service Provider*[23] la cui attività di controllo della rete risulta essere fondamentale al fine, non solo di riparare, ma soprattutto di prevenire e, perciò, inibire l'accesso alle piattaforme *online* e dunque inevitabilmente anche ai dati sensibili dell'utente/persona a soggetti/utenti che possono risultare pericolosi sia nel metaverso[24] che nella realtà empirica.

Ne consegue che, quella dell'ISP[25], può essere qualificata come una responsabilità per attività pericolosa, *ex* art. 2050 c.c., se non per sua natura, certamente per la natura dei mezzi utilizzati; di conseguenza, il legislatore potrebbe intervenire anche in tale direzione da un punto di vista *stricto sensu* civilistico attraverso l'inclusione della responsabilità dell' *Internet Service Provider*[26] nel *genus* delle responsabilità speciali e dunque potrebbe prevedere anche un *onus probandi* rafforzato da parte dell'ISP a tutela dell'utente, stabilendo, in particolare, che il gestore della rete sarà esente da responsabilità solamente se provi di avere adottato tutte le misure idonee ad evitare il danno, un po' come è tenuto a fare un buon metaforico *pater familias* che all'interno di un nucleo familiare, ovvero di un comune o comunque di una società organizzata è titolare, in attesa di un compiuto intervento normativo, di una imprescindibile posizione di garanzia intanto in via di fatto.

22 S. Maderna, in "i fenomeni di sexiting e del revenge porn", in Dis Crimen Focus.

23 Corte di Cass. n. 397663/2021.

24 G. Simongini, S. Tabacchi, T. Emanuele, in "ipotesi metaverso", Drago, 2024.

25 Buffa – Cassano, in "Responsabilità del contest provider e dell'host provider", in Altalex Quotidiano d'Informazione Giuridica, 2003.

26 L. Picotti, in "Fondamento e Limiti della responsabilità penale del Service Provider in Internet", in Diritto penale e processo, 1999, n. 3, p. 379 – 386.

Stella Feroleto è laureata col massimo dei voti in giurisprudenza presso la "Università Magna Graecia" di Catanzaro nel 2015. È altresì laureata in canto lirico presso il Conservatorio "Fausto Torrefranca" di Vibo Valentia. Nel 2017 ha conseguito presso l'università "Magna Graecia" di Catanzaro il diploma biennale in professioni legali. Dal 2015 al 2017 ha svolto lo stage in magistratura presso la prima sezione civile del tribunale di Catanzaro ed ha frequentato, poi, negli anni successivi le più prestigiose scuole di magistratura italiane, tra cui: "Justowin" diretta dal Consigliere Parlamentare Dott. Serafino Ruscica, "Jusforyou" diretta dal Presidente di sezione del Consiglio di Stato Dott. Roberto Giovagnoli e "Diritto e Scienza" diretta dal Dott. Francesco Bellomo. Attualmente Dottoranda di ricerca presso l'"Università Magna Graecia" di Catanzaro sotto la guida della Prof. ssa Giusy Cosco in "diritto della società digitale e dell'innovazione tecnologica"; corso coordinato dal Prof. Fulvio Gigliotti. Collabora altresì con diverse case editrici. Dal 2018 esercita la professione di avvocato

giferoleto@gmail.com

Fonti bibliografiche:

Buffa-Cassano, "Responsabilità del content provider e dell'host provider", in Altalex Quotidiano d'informazione giuridica, 2003.

Corte Cost. n. 170/ 1984 (sentenza Granital).

Corte di Cass. n. 8827 e 8828/2003.

Corte di Cass. n. 26973/2008.

Corte di Cass. Sez.III, n. 29492/2019.

Corte di Cass. n. 397663/2021.

D. Hunter, "Cyberspace as Place and Tragedy of the Digital Anticommons", 91, Cal. L. Rev. (2003).

D. Spera, in "responsabilità civile e danno alla persona", Giuffrè, 2025.

E. Maestri, "il minore come persona digitale", in Annali della Didattica e della formazione docente", vol. 9, n.13/2017(pp.7-25).

F. Bellomo, in "il Complotto", Piemme Editore, 2025.

F. Easterbrook, "Cyberspace and the law of the hourse", U. Chi, Legal F., 1996.

G. Simongini, S. Tabacchi, T. Emanuele, in "ipotesi metaverso", Drago, 2024.

G. Zaccaria, "l'odio online. Violenza verbale e ossessioni in rete", Milano, Raffaello Cortina, 2016.

L. Picotti, "Fondamento e Limiti della responsabilità penale dei Service-provider in internet", in Diritto penale e processo, 1999, n. 3, p. 379-386.

M. Cossutta, "Diritti fondamentali e diritti sociali", Trieste, 2012.

M. Piccinali, A. Puccio, S. Vasta, in "il Metaverso, modelli giuridici e operativi", 2023.

M. Scialdone, "il rapporto tra informatica e P. Cendon, "Il danno esistenziale", 2000.

P. Perlingeri, "Manuale di diritto civile" in Edizioni scientifiche italiane, 2022.

P. Stazione, in "il Metaverso, diritti - libertà - Antropologia", Edizioni Scientifiche Italiane, 2023.

R. Giovagnoli, "Manuale di diritto civile- II Edizione", in Italia Edizioni.

S. Maderna, "I fenomeni del sexiting e del revenge porn", in Dis Crimen focus.

S. Ruscica, in "i diritti della personalità. Strategie di tutela, inibitorie. Risarcimento danni. Internet", 2013.

U. Sieber, "Responsabilità penali per la circolazione di dati nelle reti internazionali di computer", in le nuove sfide di Internet, trad. It. A cura di Sforzi.

V. Volponi, in "moda e metaverso. Costruire identità di marca tra NFT, comunities e social commerce", Milano, 2022.